



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Riordino delle procedure di esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso

Atto del Governo n. 457

art. 7, L. 12 agosto 2016, n. 170


Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

ottobre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 543



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari esteri

Tel. 06 6760-4172 - st_affari_esteri@camera.it -  [@CD_esteri](https://twitter.com/CD_esteri)

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 - st_attprod@camera.it -  [@CD_attProd](https://twitter.com/CD_attProd)

Atti del Governo n. 455

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ES0630

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Premessa.....	3
Articolo 1 (<i>Finalità ed ambito di applicazione</i>)	9
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	10
Articolo 3 (<i>Controllo dello Stato</i>).....	11
Articolo 4 (<i>Autorità competente</i>)	12
Articolo 5 (<i>Comitato consultivo</i>)	14
Articolo 6 (<i>Trasferimento in forma intangibile</i>).....	17
Articolo 7 (<i>Transito</i>)	18
Articolo 8 (<i>Procedimento autorizzativo</i>)	19
Articolo 9 (<i>Clausola onnicomprensiva mirata "catch all"</i>)	21
Articolo 10 (<i>Autorizzazione specifica individuale</i>).....	23
Articolo 11 (<i>Autorizzazione globale individuale</i>).....	26
Articolo 12 (<i>Autorizzazione generale dell'Unione europea</i>).....	28
Articolo 13 (<i>Autorizzazione generale nazionale</i>)	29
Articolo 14 (<i>Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione</i>).....	31
Articolo 15 (<i>Trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea</i>)	32
Articolo 16 (<i>Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari</i>)	33
Articolo 17 (<i>Misure ispettive</i>).....	35
Articolo 18 (<i>Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso ed ai prodotti a duplice uso non listati</i>)	37
Articolo 19 (<i>Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura</i>).....	39
Articolo 20 (<i>Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali</i>).....	41
Articolo 21 (<i>Sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari</i>).....	42

Articolo 22 (<i>Obbligo di comunicazione da parte dell’Autorità giudiziaria</i>).....	43
Articolo 23 (<i>Abrogazioni</i>).....	44
Articolo 24 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	45

Schede di lettura

Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame mira al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie suscettibili anche di usi militari, nonché a una revisione dei regimi sanzionatori in materia di embarghi commerciali, e più in generale nei confronti di operazioni di esportazione di materiali suscettibili di concorrere alla proliferazione degli armamenti.

Il decreto legislativo che si intende emanare successivamente all'acquisizione dei prescritti pareri parlamentari mira a rappresentare un'unica fonte normativa nazionale nel settore, tale da dettare sia la disciplina generale che quella di dettaglio.

La normativa attualmente vigente, infatti, è anzitutto piuttosto risalente: si tratta del [decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96](#), che ha recepito le disposizioni di un regolamento comunitario successivamente abrogato dal [Regolamento n. 428/2009](#). Nei confronti di quest'ultimo Regolamento la normativa nazionale non ha mai proceduto a una ricezione delle relative disposizioni. Inoltre il Regolamento 428/2009 è stato successivamente modificato ad opera del [Regolamento delegato 2420/2015](#) della Commissione europea, che ha operato una sostituzione dell'allegato del regolamento 428/2009 nel quale si riporta l'elenco dei prodotti suscettibili di un duplice uso (**allegato I**).

Si tratta di prodotti appartenenti alle seguenti categorie:

- materiali nucleari, impianti e apparecchiature
- materiali speciali e relative apparecchiature;
- trattamento e lavorazione dei materiali;
- materiali elettronici;
- calcolatori;
- telecomunicazioni e "sicurezza dell'informazione";
- sensori e laser;
- materiale avionico e di navigazione;
- materiale navale;
- materiale aerospaziale e propulsione.

Il vigente quadro normativo europeo

Il citato Regolamento n. 428/2009 - recante regime comunitario di controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso - mira a stabilire un sistema uniforme dell'Unione europea in queste materie, contribuendo a garantire la conformità con gli impegni e le responsabilità che l'Unione ha assunto in

sede internazionale, con particolare riferimento alla materia della non proliferazione degli armamenti - e segnatamente di quelli nucleari.

Il Regolamento in questione stabilisce pertanto un elenco di controllo comune per tutti i paesi dell'Unione europea, oltre alle relative regole di esecuzione: il punto principale della normativa riguarda la necessità di autorizzazione all'esportazione per ciascun prodotto a duplice uso da un paese dell'Unione europea ad un paese terzo.

L'importanza del Regolamento 428/2009 è tanto maggiore ove si pensi che il commercio di prodotti a duplice uso ha un ruolo considerevole nel commercio estero dell'intera Unione europea: limitandosi al volume delle esportazioni sottoposte a controlli, questo ha ormai toccato l'ammontare di 85 miliardi di euro.

Per quanto concerne precipuamente l'elenco dei prodotti a duplice uso, questo è riportato nell'allegato I al Regolamento, allegato che viene aggiornato ogni anno per tener conto dell'evoluzione della normativa internazionale e degli impegni sottoscritti da vari consessi internazionali dedicati ai controlli sull'esportazione di armi e al contrasto alla proliferazione di armamenti.

Per quanto poi riguarda i prodotti a duplice uso non inclusi nell'elenco di cui all'allegato I, l'esportazione di alcuni di essi può essere ugualmente assoggettata ad autorizzazione quando vi sia motivo di ritenere che potrebbero essere utilizzati in connessione con un programma di armamento biologico, chimico, nucleare o missilistico, ovvero destinati ad usi militari in paesi soggetti ad embargo sugli armamenti.

Ulteriori controlli possono essere imposti in casi eccezionali su prodotti non riportati nell'elenco di cui all'allegato I per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani. Restrizioni sono poi applicate anche ai servizi di intermediazione di prodotti a duplice uso, e al transito dei medesimi attraverso il territorio dell'Unione europea. I prodotti a duplice uso possono invece essere liberamente scambiati tra i Paesi appartenenti all'Unione europea, ad eccezione di alcuni prodotti sensibili riportati nell'allegato IV del Regolamento 428/2009¹.

Per quanto concerne le **tipologie di autorizzazione all'esportazione**, queste si dividono in quattro categorie:

¹ Si tratta di prodotti della tecnologia dell'invisibile (Stealth), controllo strategico comunitario, della Tecnologia MTCR (*Missile Technology Control Regime*), della Convenzione sulle armi chimiche, della tecnologia NSG (*Nuclear Suppliers Group*).

I - le autorizzazioni generali di esportazione, che permettono di inviare taluni prodotti a duplice uso solo verso alcuni Paesi e a determinate condizioni, riportate nell'allegato II del Regolamento;

II - le autorizzazioni generali di esportazione nazionali, che possono essere rilasciate da singoli Paesi dell'Unione purché in coerenza con la precedente categoria, e purché non si riferiscano a prodotti riportati nell'allegato II del Regolamento;

III - le autorizzazioni globali, rilasciate dalle autorità nazionali per un singolo esportatore, e che possono coprire più prodotti destinati a più Paesi o utenti finali;

IV - le autorizzazioni individuali, rilasciate dalle autorità nazionali ad un esportatore per coprire le esportazioni di uno o più prodotti a duplice uso per un destinatario in un paese terzo.

Il Regolamento 428/2009 istituisce altresì una **rete di autorità competenti per il controllo delle esportazioni**, coordinata da un apposito gruppo: la rete è preposta allo scambio di informazioni sui controlli e allo sviluppo di strumenti atti a potenziarne l'effetto.

Si segnala infine che nel settembre 2016 la Commissione europea, dopo una comunicazione dell'aprile 2014 e una valutazione d'impatto, ha presentato una proposta legislativa per una revisione dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso, che tuttora non si è però concretizzata in un provvedimento definitivo.

Per quanto concerne il divieto di commercio di strumenti atti a cagionare la pena di morte o impiegabili nelle torture si segnala il [Regolamento 1236/2005](#), relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Detto Regolamento vieta ogni importazione o esportazione di merci utilizzabili *esclusivamente* per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, istituendo altresì un sistema di autorizzazione per l'esportazione di merci che *potrebbero* essere utilizzate a tali scopi. In tale seconda ipotesi i Paesi membri dell'Unione europea dovrebbero distinguere tra le due categorie. Le autorità competenti di ciascun Paese membro dell'Unione europea non rilasceranno alcuna autorizzazione qualora vi siano fondati motivi per temere che le merci possano essere utilizzate per gli scopi vietati dal Regolamento.

Se l'autorizzazione non viene concessa le autorità doganali bloccano le merci dichiarate, che verranno distrutte dopo sei mesi nel caso in cui le autorità non abbiano ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione. Il

respingimento di una richiesta di autorizzazione va comunicato da parte del Paese interessato a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e alla Commissione. È prevista la stesura di una relazione annuale sulle attività in questa materia da parte dei Paesi membri dell'Unione europea.

Il Regolamento 1236/2005 ha subito diverse modifiche e correzioni, che sono state integrate nel testo base - da ultimo con il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 775/2014.

Si segnala infine che per quanto concerne il contrasto all'esportazione di materiali suscettibili di concorrere alla proliferazione degli armamenti altri settori della normativa dell'Unione europea, in coerenza con gli impegni internazionali nella materia, hanno dettato specifiche norme.

Le disposizioni di delega

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base all'articolo 7 della [legge 12 agosto 2016, n. 170](#) - legge di delegazione europea 2015 -, articolo che reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologia a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Il comma 1 dell'articolo 7 delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - e con le procedure previste dall'articolo 31 della legge 234/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea -, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il comma 1 termina salvaguardando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 in materia di controllo sulle esportazioni degli armamenti.

Il comma 2 dell'articolo 7 in commento prevede che nell'esercizio della delega di cui al comma precedente il Governo deve attenersi ai principi e criteri direttivi generali dettati dall'articolo 32 della citata legge 234/2012, e inoltre a specifici principi e criteri direttivi formulati alle lettere a)-g) del comma 2. Si tratta nello specifico:

a)-b) - adeguamento a strumenti normativi dell'Unione europea esplicitamente elencati;

c) - disciplina unitaria nelle materie di interesse, coordinando le norme legislative vigenti, con le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) - razionalizzazione e semplificazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese;

lettere f)-g) - previsione di misure sanzionatorie penali e amministrative proporzionate e dissuasive nei confronti di ogni violazione della normativa nelle materie interessate, ma nell'ambito dei limiti di pena già previsti dal decreto legislativo 96/2003.

I commi 3 e 4 dell'articolo 7, infine, prevedono la possibilità per il Governo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore, di emanare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo da adottare in base alla delega di cui al comma 1, nonché una clausola di invarianza finanziaria collegata all'adozione del decreto legislativo medesimo.

Contenuti delle relazioni allegato al provvedimento

La relazione tecnico-finanziaria che accompagna il provvedimento conferma quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 170/2016, ovvero che dallo schema di decreto legislativo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, poiché alle attività previste nello schema di decreto legislativo le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le attività previste nello schema di decreto legislativo si pongono infatti in linea di continuità con le attività già esercitate sulla base del decreto legislativo 96/2003.

L'analisi tecnico-normativa (ATN) anch'essa a corredo del provvedimento in esame riporta le norme nazionali di riferimento, che, oltre al già citato decreto legislativo n. 96/2003, sono il decreto legislativo 12 gennaio 2007, n. 11 recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 1296/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; e il decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64 recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

La medesima analisi tecnico-normativa rileva come non si sia fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa proprio in quanto il nuovo

impianto normativo mira a introdurre una disciplina organica e uniforme di adeguamento alle disposizioni della normativa europea. Quanto infine a eventuali atti successivi attuativi, l'emanazione del decreto legislativo in esame comporterà che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato il Comitato consultivo (art. 5 dello schema di decreto legislativo) e ne sia disciplinata la modalità di funzionamento.

Infine **l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)** evidenzia come lo schema di decreto legislativo non si applichi ai materiali di armamento di cui alla già citata legge 185/1990 e successive modifiche e integrazioni, né tantomeno ai prodotti a duplice uso che siano stati appositamente progettati o modificati per uso militare, giacché essi risultano ascrivibili alla categoria dei materiali di armamento. L'AIR rileva inoltre come nel medio periodo il provvedimento in esame miri a dar vita a un sistema di rilascio delle licenze all'esportazione completamente informatizzato (cosiddetto *E-licensing*). I principali destinatari dell'intervento normativo sono il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della difesa, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre naturalmente agli operatori commerciali nazionali del settore e ai destinatari finali. Viene altresì confermata quale autorità competente all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo la Direzione generale per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico.

L'AIR conclude infine rilevando come il provvedimento proposto non introduca livelli di regolazione superiori a quelli previsti dalla normativa europea, contenendo peraltro fattispecie innovative rispetto alla disciplina prevista dal più volte citato decreto legislativo 96/ 2003: si tratta della necessità di autorizzazione anche al mero transito di beni sospettati di utilizzo improprio, nonché della necessità di autorizzazione per le esportazioni verso Paesi terzi di tecnologie informatiche che possano mettere a rischio la sicurezza o i diritti umani, e infine dell'Istituto della "licenza zero", in base al quale una dichiarazione di libera esportabilità della merce può conseguire ad apposita richiesta dell'esportatore, eliminando contestualmente inutili passaggi burocratici relativi a merci erroneamente ritenute soggette all'autorizzazione per l'esportazione.

Articolo 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*

Il **comma 1 dell'articolo 1** stabilisce che il decreto legislativo in esame reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo ed internazionale, enunciando le disposizioni della normativa europea di riferimento che si sono in precedenza individuate. Inoltre, la lettera c) del comma 1 individua quali fonti da attuare anche i Regolamenti - non puntualmente riportati - del Consiglio UE adottati ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riguardano in generale misure restrittive nei confronti di Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale. In tal modo, specifica la relazione illustrativa del provvedimento, si eviterà la necessità di adeguamenti normativi della legislazione nazionale ogni volta che vengano introdotte, modificate o annullate misure restrittive dell'Unione europea verso un determinato Paese terzo.

Il **comma 2** contiene la già ricordata clausola di esclusione dell'applicazione del decreto legislativo in esame ai materiali di armamento di cui alla legge 185/1990, nonché ai prodotti a duplice uso che siano stati tuttavia appositamente progettati o modificati per uso militare.

Articolo 2 ***(Definizioni)***

L'articolo 2 è dedicato alle definizioni: in particolare, la lettera e) del comma unico specifica che per prodotti a duplice uso si intendono non solo manufatti, ma anche *software* e tecnologie. La relazione illustrativa del provvedimento mette l'accento in particolare sulla definizione di assistenza tecnica, ovvero qualsiasi supporto di riparazione, perfezionamento, prova, manutenzione, ovvero di istruzione, di formazione o di consulenza.

Articolo 3 *(Controllo dello Stato)*

L'**articolo 3 riguarda il controllo dello Stato**: in particolare, il **comma 1** prevede tale controllo per tutte le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito o assistenza tecnica, rispetto alle quali la normativa dell'Unione europea imponga divieti o autorizzazioni preventive. Dette operazioni dovranno inoltre essere conformi ai principi ispiratori della politica estera italiana e ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato, come il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Infine, dette operazioni dovranno essere non vietate da accordi e intese multilaterali in materia di non proliferazione o da altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Il **comma 2** dispone che siano subordinate a controlli, autorizzazioni e divieti anche le operazioni concernenti prodotti a duplice uso non esplicitamente riportati nell'allegato I del Regolamento 428/2009 e successive modifiche, qualora si possa temere la loro possibile destinazione parziale o totale a un'utilizzazione vietata dagli articoli 4 e 8 del Regolamento in questione.

Infine il comma 3 esclude dal controllo dello Stato l'assistenza tecnica correlata a tecnologie o *software* di pubblico dominio, ovvero alla ricerca scientifica di base, in quanto non suscettibili di utilizzazioni imprevedibili oppure specificamente orientate alla fabbricazione di prodotti *dual use*.

Articolo 4 *(Autorità competente)*

L'**articolo 4** individua nel **Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale**, l'autorità competente all'applicazione delle disposizioni del decreto (**comma 1**). Le competenze sono delineate dal successivo **comma 2**. In particolare, tale autorità:

- rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati;
- rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura (*cfr. art. 2 dello schema di decreto in esame*);
- rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

Il **comma 3** dispone che l'autorità competente riceva dai Servizi di informazione per la sicurezza, di cui alla L. n. 124/2007, ogni notizia rilevante in materia di non proliferazione e comunichi agli stessi eventuali informazioni utili al riguardo.

La norma vigente, l'art. 2 del D. Lgs. n. 96/2003, reca la denominazione "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", previgente alle modifiche recate dall'art. 1, co. 12, del D.L. n. 181/2006 (L. n. 233/2006), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri".

La L. n. 124/2007 disciplina, all'art. 2, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). I "servizi di informazione per la sicurezza" sono, ai sensi della citata legge n. 124/2007, l'AISE e l'AISI.

La relazione illustrativa evidenzia come le notizie e le informazioni scambiate tra l'Autorità competente e i Servizi di informazione per la sicurezza, di carattere strettamente riservato e indispensabili alla gestione ed al controllo dei beni in questione, non possano essere divulgate presso gli esportatori nazionali.

Secondo l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nella fase iniziale è stata valutata la possibilità di istituire un'unica autorità competente per il materiale di armamento e per i prodotti a duplice uso. Tale opzione è stata

successivamente accantonata, sia per le difficoltà di coordinamento delle normative di settore, sia per i rilevanti costi (amministrativi, finanziari e legati alla transizione giuridica). Si ipotizza, però, che in un successivo intervento di regolazione di più ampio respiro, anche in un'ottica di maggiore competitività delle imprese e di miglioramento della proiezione internazionale del Paese, sarà approfondita l'opzione di istituire un'agenzia centrale per il rilascio delle licenze di esportazione per i materiali sensibili (armi e duplice uso).

Articolo 5 **(Comitato consultivo)**

L'**articolo 5** istituisce, presso l'Autorità competente, un **Comitato consultivo** per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali (**comma 1**).

Il Comitato in questione era già previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 96/2003). Il testo in esame sostanzialmente riproduce, aggiungendo alcune specificazioni e competenze del Comitato, il contenuto dalla norma vigente.

Ai sensi del successivo **comma 3**, tale Comitato, i cui membri, come specificato anche dal successivo comma 4, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è composto dai seguenti soggetti:

- il direttore generale competente per la politica commerciale internazionale del MiSE, che svolge le funzioni di presidente;
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un rappresentante del Ministero della difesa;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico (che svolge le funzioni di segretario);
- un rappresentante del Ministero della salute;
- un rappresentante del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Rispetto alla vigente disciplina di cui al D.Lgs. 96/2003, le novità introdotte nella composizione del Comitato consultivo sono legate alle modifiche organizzative e funzionali che hanno interessato l'apparato amministrativo, ma anche, come rileva la relazione illustrativa, alla necessità di ricondurre ad unità le funzioni di presidenza del Comitato medesimo (attribuita dal D.Lgs. 96/2003 al Ministero degli affari esteri) e dell'Autorità competente di cui all'art. 4 (assegnata nel vigente D.Lgs. 96/2003 all'attuale Ministero dello sviluppo economico).

La relazione tecnico-finanziaria evidenzia che l'attività di segreteria del Comitato, in capo al rappresentante del MiSE, rientrando tra i compiti istituzionali

della Divisione IV della Direzione generale per politica commerciale internazionale, potrà essere effettuata avvalendosi delle risorse già disponibili, a legislazione vigente, al predetto ufficio. Per quanto riguarda le attività afferenti alla segreteria del Comitato consultivo presso il Ministero dello sviluppo economico, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella attuale, la medesima relazione specifica che essa trova copertura nelle disponibilità dei capitoli di spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per la politica commerciale internazionale (Capitolo 2651, missione 16, programma 4, azione 1 - Capitolo 2656, missione 16, programma 4, azione 1)".

Il **comma 2** dispone che il Comitato, entro **sessanta giorni** dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente – termine prorogato di ulteriori novanta giorni, qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria – esprima un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini del rilascio, del diniego, dell'annullamento, della revoca, della sospensione o della modifica delle autorizzazioni individuali.

La norma sostanzialmente riproduce quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 96/2003, che prevedeva altresì la competenza del Comitato a esprimere, su richiesta dell'Autorità competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative all'attività di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.

Il **comma 4** prevede la partecipazione alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, di esperti tecnici di provata competenza nei regimi di controllo dei prodotti a duplice uso, ai quali non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese. La norma prevede che di tali esperti l'Autorità competente possa avvalersi per una valutazione tecnica preliminare dei prodotti a duplice uso, in sede di rilascio della *Licenza zero* di cui al successivo articolo 8 ed in caso di istruttorie che richiedono adeguate professionalità tecnico-scientifiche non rinvenibili nei quadri dell'Autorità.

Anche la figura degli "esperti" era contemplata dal vigente D. Lgs. 96/2003, che prevedeva la partecipazione alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, di **quattro** esperti tecnici (il decreto in esame, invece, non ne limita il numero) estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso.

Le **modalità di costituzione** e di **funzionamento** del Comitato sono descritte ai comi 5 e 6. In particolare, le riunioni del Comitato – che, ai sensi del **comma 6**, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti ed è rinnovato ogni cinque anni – si svolgono presso la sede dell'Autorità competente, che ne cura la segreteria e predispone il risultato dell'istruttoria

effettuata sulle istanze di autorizzazione per il relativo parere del Comitato (**comma 5**).

Infine, il **comma 7** demanda a un decreto del MiSE, sentite le altre Amministrazioni elencate al comma 3, la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato.

Articolo 6 **(Trasferimento in forma intangibile)**

L'**articolo 6** disciplina i cosiddetti "trasferimenti intangibili" di tecnologia, prevedendo che i progetti, il *design*, le formule, il *software* e la tecnologia, a qualsiasi titolo riferibili alla progettazione, sviluppo, produzione o utilizzazione di prodotti controllati ai sensi del decreto, non possano in nessun caso costituire oggetto di trasmissione in via telematica, ovvero attraverso altri mezzi elettronici, telefax, posta elettronica o telefono, a persone fisiche e giuridiche al di fuori dell'Unione europea, senza preventiva autorizzazione (**comma 1**).

La norma poi chiarisce la portata della norma, identificando come "soggetti al di fuori dell'Unione europea", a tal fine, anche le persone fisiche e giuridiche temporaneamente domiciliate o ubicate nel territorio dell'Unione europea.

La relazione illustrativa evidenzia che tali trasferimenti "intangibili" – che, ai tempi dell'entrata in vigore del D. Lgs. 96/2003, costituivano un'eccezione nel panorama delle esportazioni – nel corso degli anni hanno subito un'evoluzione: oggi i supporti attraverso i quali essi avvengono sono aumentati considerevolmente. Ciò ha comportato la necessità di aggiornare la legislazione vigente in materia di trasferimenti afferenti a tecnologie duali che necessitano di un'autorizzazione ministeriale

Il **comma 2** dispone in ordine alle **modalità di trasferimento** intangibile, tra le quali si prevede che rientrino l'accesso ai *server* e la condivisione delle informazioni. La norma prevede altresì l'obbligo, in capo agli esportatori, agli intermediari e ai fornitori di assistenza tecnica che intendono utilizzare tale modalità di trasferimento dei dati, di adottare procedure di accesso sicure e tracciabili, nonché un sistema di reportistica degli accessi. Ciò al fine di consentire eventuali verifiche, sia in corso d'opera che *a posteriori*, da parte dell'Autorità competente.

Il **comma 3** esonera dall'autorizzazione preventiva la mera pubblicizzazione a scopo commerciale dei prodotti di cui al comma 1, che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del materiale.

Articolo 7 **(Transito)**

L'**articolo 7 riguarda il transito** di prodotti possibili oggetti di divieto ai sensi della normativa europea, rispetto ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione, dandone tempestiva comunicazione all'autorità competente, nonché ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa (**comma 1**).

L'autorità competente, in carenza di informazioni che consentano di adottare immediatamente una decisione al riguardo, assoggetta il transito ad autorizzazione preventiva, dandone comunicazione immediata al legale responsabile dell'operazione di transito e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il responsabile legale deve fornire ogni informazione richiesta, e saranno a suo carico le spese di custodia dei beni oggetto del transito (**comma 2**).

La relazione illustrativa rileva al riguardo come l'individuazione di un responsabile legale nazionale - che ai sensi del successivo **comma 3** risulta essere il soggetto nazionale coinvolto nell'operazione, sia esso spedizioniere, rappresentante in Italia della società proprietaria del bene o rappresentante legale di eventuale filiale italiana di detta società - consente di adottare provvedimenti immediatamente esecutivi, allorché sugli esportatori di un Paese terzo di origine non potrebbe essere invece esercitata alcuna potestà.

Ai sensi infine del **comma 4**, l'autorizzazione o il diniego di transito sono disposti dall'autorità competente previo parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5. In caso di diniego si dispone contestualmente il divieto del transito o del proseguimento dello stesso.

Articolo 8 **(Procedimento autorizzativo)**

L'**articolo 8** disciplina le **diverse tipologie di autorizzazione** a seconda delle categorie merceologiche individuate dal decreto (prodotti a duplice uso; merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali), innovando, dunque, rispetto al D.Lgs. 96/2003.

L'art. 3 del D. Lgs. n. 96/2003 individua le diverse tipologie di autorizzazione: a) autorizzazione specifica individuale; b) autorizzazione globale individuale; c) autorizzazione generale nazionale; d) autorizzazione generale comunitaria.

In particolare, il **comma 1** prevede, nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti elencati all'art. 1, co. 1, e dal decreto in esame (sui quali cfr. *infra*), la competenza dell'Autorità competente a rilasciare, a seconda dei casi, le seguenti tipologie di autorizzazione:

- a) autorizzazione specifica individuale (sulla quale cfr. art. 10);
- b) autorizzazione globale individuale (sulla quale cfr. art. 11);
- c) autorizzazione generale dell'Unione europea (sulla quale cfr. art. 12);
- d) autorizzazione generale nazionale (sulla quale cfr. art. 13).

Il **comma 2** prevede la necessità di un'**autorizzazione specifica individuale** per prestare servizi d'intermediazione relativi a prodotti a duplice uso e merci soggette al regolamento antitortura. Si tratta di un'autorizzazione rilasciata, nei limiti e alle condizioni stabiliti dai citati regolamenti e dal decreto in esame, ad un singolo intermediario e per una determinata quantità di prodotti specifici circolante tra due o più Paesi terzi.

Il **comma 3** introduce uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, la cosiddetta "Licenza Zero": l'Autorità competente rilascia un'autorizzazione specifica individuale, nei limiti e alle condizioni di cui ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive, per esportare prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero prestare assistenza tecnica collegata a tali prodotti, salvo che non siano previsti divieti.

Si tratta di uno strumento presente da tempo negli ordinamenti di altri Paesi UE (la Germania è stato il primo Paese ad adottarla), consistente nell'emanazione, da parte dell'Autorità competente, di una dichiarazione, su impulso dell'impresa interessata, che attesti la non soggezione di un determinato bene ad autorizzazione, il quale, pertanto, potrà essere liberamente esportato.

Secondo l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) la previsione della Licenza zero – una dichiarazione di libera esportabilità di una merce che potrebbe presentare, *prima facie*, profili di dualità, resa se del caso dall'autorità competente a richiesta dell'esportatore – introduce, da un lato, un rilevante contributo di ausilio informativo all'interprete, dall'altro elimina *ab origine* la pratica della presentazione di domande di autorizzazione per prodotti appartenenti ad aree grigie, *ex lege* da non assoggettare a licenza e quindi rigettate dall'autorità, a seguito tuttavia di complessa istruttoria.

Inoltre, l'intervento regolatorio intende favorire il ricorso a strumenti autorizzativi improntati alla fiducia tra pubblica autorità e imprese, quali le autorizzazioni globali, con successiva emanazione di linee guida *ad hoc*: questo costituirà un evidente abbattimento dei costi di controllo, passando da un sistema di controllo puntuale ad uno per blocchi di prodotti e Paesi sensibili".

Il **comma 4** descrive il procedimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3: l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica interessati devono presentare all'Autorità competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalità e procedure previste dal decreto. L'Autorità competente, se del caso, può rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata *Licenza Zero*, attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una determinata merce (**comma 5**). Il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di un'autorizzazione mediante l'adozione di un provvedimento espresso deve essere concluso dall'Autorità competente entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza (**comma 6**).

La relazione illustrativa evidenzia come tale termine miri a garantire l'esportatore, in coerenza con il principio della certezza dei tempi di durata del procedimento.

Si prevede, infine, il **parere vincolante** del Dipartimento informazioni per la sicurezza, laddove le autorizzazioni richieste – limitatamente all'autorizzazione specifica individuale e all'autorizzazione globale individuale – abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati L'autorizzazione generale dell'Unione europea e l'autorizzazione generale nazionale non possono avere ad oggetto materiali o informazioni classificati (**comma 7**).

Articolo 9 *(Clausola onnicomprensiva mirata "catch all")*

L'**articolo 9** disciplina una serie di casi in presenza dei quali il Ministero dello sviluppo economico, nella sua qualifica di "Autorità competente" all'applicazione della normativa prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, può sottoporre ad autorizzazione preventiva talune operazioni d'esportazione e le relative operazioni di intermediazione non sottoposte, in via generale, alla necessaria e preventiva procedura autorizzativa.

Al riguardo la prima fattispecie contemplata dal **comma 1** dell'articolo 9 fa riferimento al caso in cui l'Autorità delegata abbia acquisito elementi informativi concernenti l'esistenza di un'operazione esportativa che sebbene non sottoposta in base alla normativa vigente a controlli o autorizzazioni, abbia comunque ad oggetto beni che sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.

In presenza di tali presupposti l'Autorità competente comunica la propria volontà di sottoporre ad autorizzazione un'operazione potenzialmente a rischio al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'Autorità competente può, inoltre, vietare o subordinare ad autorizzazione l'esportazione di prodotti duali non listati per motivi di sicurezza pubblica e di rispetto dei diritti dell'uomo.

Analoga autorizzazione può essere richiesta in relazione a servizi d'intermediazione collegati alle richiamate operazioni.

Ai sensi del successivo **comma 3** la richiesta di subordinare ad autorizzazione un'operazione di esportazione concernente prodotti duali non listati può essere formulata direttamente all'Autorità competente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa e dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In tali casi, la richiesta è inviata all'Autorità competente e comunicata alle altre amministrazioni interessate le quali, ai sensi del successivo comma 5, entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione possono formulare delle osservazioni in merito. In questa ipotesi l'Autorità competente indice una apposita riunione interministeriale per la disamina della situazione. Ove venga confermata la necessità di un'autorizzazione all'esportazione o alla fornitura di servizi d'intermediazione per motivi di controproliferazione, ovvero se nessuna delle predette istituzioni abbia formulato osservazioni, l'Autorità stessa avverte immediatamente l'esportatore, il quale dovrà fornirle tutta la documentazione necessaria (**comma 6**).

Ai sensi del **comma 4**, laddove l'autorizzazione abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa è subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza.

Da ultimo, il **comma 7** prevede un obbligo di informazione a carico dell'esportatore o del prestatore di servizi d'intermediazione, qualora sia a conoscenza del fatto che l'esportando prodotto verrà usato, in tutto o in parte, per impieghi connessi alla proliferazione di armi militari in Paesi Terzi embargati o di armi di distruzione di massa. L'Autorità competente, valutate le informazioni fornite ed esaminata la documentazione presentata, ove non ritenga infondata l'informativa dell'esportatore o dell'intermediario di cui al comma precedente, comunica la stessa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attivando la procedura di cui ai commi da 2 a 6.

Articolo 10 *(Autorizzazione specifica individuale)*

L'**articolo 10** disciplina l'**autorizzazione specifica individuale**, sostanzialmente riproducendo, pur con alcune novità, legate alle modifiche intervenute nel nuovo quadro dell'Unione, il contenuto delle norme contenute nell'art. 4 del D.Lgs. 96/2003. Il **comma 1** prevede il rilascio dell'autorizzazione specifica individuale, previo **parere** del Comitato consultivo, a un singolo esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica, per uno o più beni, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno specifico utilizzatore finale. Tale autorizzazione è **valida da sei mesi a due anni**, salvi diversi termini stabiliti dai citati regolamenti, con possibilità, a richiesta, di una proroga, che può essere rilasciata soltanto una volta.

In merito al periodo di validità dell'autorizzazione, il D.Lgs. 96/2003 parlava di "periodo determinato". La previsione di un periodo di validità da sei mesi a due anni, come evidenziato nella relazione illustrativa, consente di garantire un controllo più efficace, calibrato in base ai singoli casi esportativi d'intermediazione.

I successivi commi descrivono il **procedimento** volto a ottenere un'autorizzazione specifica individuale. In particolare, i **commi da 2 a 5** delineano le modalità di presentazione, le caratteristiche e il contenuto della domanda indirizzata all'Autorità competente, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica.

La fattispecie di autorizzazione specifica individuale era già disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 96/2003 (commi 2, 4, 5, 8 e 9).

In particolare, si segnala, al comma 3, lett. b), l'inserimento, nella dichiarazione c.d. *end user statement*, oltre che della descrizione dei prodotti importati, della loro quantità e del loro valore, nonché gli estremi del contratto di riferimento (già previsti dall'art. 4, co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 96/2003), anche dell'eventuale classifica di segretezza e del relativo livello. Si evidenzia, a tale proposito, che le **classifiche di sicurezza** vengono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni e di qualsiasi altro dato ai soli soggetti che vi possono accedere in ragione delle proprie funzioni istituzionali. La tutela amministrativa del segreto (che è fattispecie distinta dalla tutela processuale del segreto di Stato) consiste nella apposizione del segreto e nella conferma dell'opposizione ed è disciplinata principalmente dalla legge di riforma dei servizi di informazione, L. 124/2007, sul punto modificata dal D.L. 78/2009 (art. 24, co. 73), e dal DPCM 12 giugno 2009.

In sintesi, per tutela amministrativa del segreto si intende l'insieme delle attività volte a garantire in via ordinaria la segretezza delle informazioni e dei documenti la cui conoscenza potrebbe nuocere alla sicurezza della Repubblica. Tra questi strumenti ha un ruolo rilevante il nulla osta di sicurezza o NOS. Si tratta di una speciale abilitazione che autorizza il ministero, l'ente o l'impresa richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano la trattazione di informazioni classificate (art. 9, L. 124/2007). Competente al rilascio del NOS è l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) istituito nell'ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). L'UCSe procede all'accertamento dell'idoneità di ciascun soggetto all'attribuzione del NOS. La competenza relativa all'attribuzione a ciascun documento o informazione della corrispondente **classifica di sicurezza** spetta all'autorità che forma o che acquisisce il documento o che ne ha la disponibilità (art. 42, comma 2, L. 124/2007). Le classifiche sono quattro: segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato (art. 42, comma 3, L. 124/2007). A ciascuna classifica di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS, ad eccezione della classifica più bassa, quella di riservato, per la quale è non necessario il nulla osta per il rilascio. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 42, commi 5 e 6 L. 124/2007). Il Presidente del Consiglio verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza (art. 42, comma 7, L. 124/2007). Con il DPCM 12 giugno 2009 sono stati determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. Al DIS spetta il compito di attuare tali disposizioni, oltre che a vigilare sulla loro applicazione (art. 4, comma 3, lett. l), L. 124/2007).

Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, le ulteriori novità introdotte dal provvedimento in esame sono legate alle modifiche intervenute nel nuovo quadro dell'Unione: il comma 3, alla lettera c), individua altre informazioni contenute nella citata dichiarazione c.d. *end user statement*, con riferimento ai requisiti concernenti le merci soggetti al regolamento antitortura (l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione); il comma 3, alla lettera e), prevede l'indicazione, nella medesima dichiarazione, dell'impegno espresso, per le merci soggette al regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere la

pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti; il comma 3, alla lettera g) del comma 3, fa poi riferimento ai controlli su eventuali embarghi UE nei confronti del Paese Terzo di destinazione finale.

Il **comma 6** dà facoltà all'Autorità competente di richiedere ulteriore, specifica documentazione, necessaria al completamento della relativa istruttoria, all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica, i quali possono pertanto essere tenuti ad adempiere a ulteriori specifici obblighi (**comma 7**).

Il comma in esame, rispetto alla norma vigente (art. 4, comma 8, del D.Lgs. 96/2003) amplia gli obblighi richiesti all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica dall'Autorità competente ed indicati nell'autorizzazione stessa, al fini di esercitare il controllo *ex post* in maniera più stringente su determinate operazioni esportative considerate maggiormente sensibili.

Il **comma 9** rinvia all'art. 14 per l'individuazione dei casi di diniego, annullamento, sospensione o revoca dell'autorizzazione specifica individuale, da parte dell'Autorità competente, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

Articolo 11 **(Autorizzazione globale individuale)**

L'**articolo 11** disciplina il procedimento volto a ottenere l'autorizzazione globale individuale, rilasciata a un singolo esportatore **non occasionale**, il quale è identificato in un soggetto che abbia ottenuto analoghe autorizzazioni, per uno o più prodotti a duplice uso, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o più utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici. La determinazione di tali Paesi è effettuata secondo linee guida *ad hoc* che saranno predisposte dall'Autorità competente, sentito il Comitato consultivo (**comma 1**).

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, si tratta di un'autorizzazione che, essendo rilasciata a esportatori di comprovata fiducia ed affidabilità, riveste natura non occasionale. Rispetto alla disciplina vigente (dettata dall'art. 5 del D.Lgs. n. 96/2003), costituisce elemento innovativo la predisposizione, da parte dell'Autorità competente, sentito il Comitato consultivo, delle linee guida *ad hoc* volte ad operare una selezione dei Paesi Terzi che potranno usufruire dell'autorizzazione in questione.

I requisiti e le condizioni necessari per il rilascio di tale autorizzazione sono descritti dai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, che sostanzialmente riproducono il contenuto delle disposizioni dei commi da 2 a 8 dell'art. 5 del D. Lgs. 96/2003. In particolare, si prevede che l'autorizzazione globale individuale sia rilasciata, con validità non superiore a **tre anni**, previo parere del Comitato consultivo, con possibilità, a richiesta, di proroga, che può essere rilasciata soltanto una volta (**comma 2**).

I successivi commi delineano il **procedimento** volto a ottenere un'autorizzazione globale individuale. In particolare, i **commi da 3 a 9** descrivono le modalità di presentazione, le caratteristiche e il contenuto della domanda indirizzata all'Autorità competente, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica. Il **comma 4** esclude il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali e qualora non ricorrano le condizioni di continuità e pluralità di rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese. Il **comma 5** descrive il contenuto specifico della dichiarazione, allegata alla domanda, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga a rispettare, all'atto di ogni esportazione, una serie di condizioni, che sostanzialmente riproducono le condizioni di cui all'art. 5, co. 3 del D. Lgs. n. 96/2003. Elemento di novità è l'inserimento, nella

dichiarazione del committente estero o dell'utilizzatore finale, dell'impegno ad utilizzare i prodotti a duplice uso o i prodotti a duplice uso non listati oggetto del contratto stesso esclusivamente per scopi, oltre che civili, **per fini militari e non offensivi** e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico; nel caso di merci soggette al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, né destinate, in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Ai sensi del successivo **comma 6**, entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, l'esportatore trasmette all'Autorità competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale.

Il **comma 7** dispone la **revoca**, da parte dell'Autorità competente, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata, nel caso in cui l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dall'articolo in commento, secondo quanto stabilito dal successivo art. 14.

Si tratta di una disposizione dalla portata innovativa, che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, pone l'accento sulla necessità di un controllo *ex post*, esercitato anche quando la merce giunge a destinazione.

Il **comma 8** dispone in ordine alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale, mentre il **comma 9**, analogamente a quanto disposto per l'autorizzazione specifica individuale dal precedente art. 10, rinvia all'art. 14 per l'individuazione dei casi di diniego, annullamento, sospensione o revoca dell'autorizzazione globale individuale, da parte dell'Autorità competente, sentito il parere del Comitato consultivo.

Articolo 12 *(Autorizzazione generale dell'Unione europea)*

L'**articolo 12**, in materia di autorizzazione generale dell'Unione europea (AGEU), opera nel quadro in cui il Reg. (UE) 1232/2011 è intervenuto, innovando il Reg. (CE) 428/2009, introducendo nuove tipologie di autorizzazioni e consentendo esportazioni facilitate per una più vasta gamma di beni, accuratamente vagliati. Tale autorizzazione in linea di principio viene concessa *ex lege* a qualunque esportatore di beni a duplice uso e di merci soggette al regolamento antitortura dell'UE. Ne consegue che l'esportatore che desidera usufruirne deve notificare all'Autorità competente che intende avvalersi dell'autorizzazione stessa (**comma 2**). Ciò a patto che non vi siano motivi ostativi per negarne l'utilizzo, temporaneamente o definitivamente, al singolo soggetto.

Il **comma 3** introduce un divieto di concessione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea in presenza di motivi ostativi, previsti dai regolamenti di riferimento. Le disposizioni del presente articolo relative ai requisiti ed agli adempimenti necessari per ottenere l'Autorizzazione generale dell'Unione europea riproducono lo stesso contenuto dell'art. 7 del D.Lgs. 96/2003.

Il **comma 5**, invece, rappresenta un elemento di novità rispetto alla disciplina vigente, disponendo che l'esportatore - che non fornirà all'Autorità competente la necessaria documentazione comprovante la gestione della licenza medesima, nonché tutti i dati concernenti i luoghi di destinazione finale dei beni e gli utilizzatori finali, o tutto ciò che risulti utile all'Autorità competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione - potrà vedersi revocare la licenza.

Al **comma 6** si rileva la previsione secondo cui l'Autorità competente può effettuare idonea attività d'ispezione presso la sede dell'esportatore, nonché attività di controllo, innovando rispetto al D.Lgs. 96/2003, nel quale tali attività non erano menzionate.

Articolo 13 **(Autorizzazione generale nazionale)**

L'**articolo 13** detta la disciplina **dell'autorizzazione generale nazionale** per i prodotti a duplice uso e i prodotti a duplice uso non listati, specificando che tale strumento è volto a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare una forma di semplificazione amministrativa (commi 1 e 2).

La definizione **delle modalità per il rilascio** dell'autorizzazione, dei prodotti e dei Paesi terzi di destinazione finale è demandata ad un **decreto del MISE**, da adottare su proposta dell'Autorità competente sentito il Comitato consultivo.

L'articolo 6 del più volte citato D. lgs. 96/2003 contiene la disciplina vigente in materia di autorizzazione generale nazionale. Anche tale articolo demandava ad un decreto del MISE l'individuazione delle modalità del rilascio, delle categorie dei beni ed dei Paesi di destinazione. Con D.M. 4 agosto 2003 (Gazz. Uff. 1° settembre 2003, n. 202) si è provveduto all'individuazione dei beni e dei Paesi di destinazione (Antartide (base italiana); Argentina; Corea del Sud; Turchia).

Si specifica che l'autorizzazione deve essere conforme alle indicazioni di cui all'Allegato III c del regolamento 428/2009/CE.

Il citato Allegato III c, di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento 428/2009 contiene l'elenco degli elementi comuni per la pubblicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali nelle gazzette ufficiali nazionali (Titolo dell'autorizzazione generale di esportazione; Autorità di rilascio; Validità CE; Validità in conformità e alle prassi nazionali; Prodotti interessati; Destinazioni interessate; Condizioni e requisiti.

È inoltre ribadito il **divieto di rilascio** dell'autorizzazioni generale, già previsto dalla normativa vigente, per i prodotti a duplice uso di cui all'Allegato II *octies* del Regolamento 428/2009.

Il Reg. n. 428/2009, all'articolo 9, comma 4 prevede che le autorizzazioni generali di esportazione nazionali: a) escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati nell'allegato II *octies*; b) sono definite dalla legislazione o prassi nazionale. Possono essere utilizzate da tutti gli esportatori stabiliti o residenti nello Stato membro che rilascia tali autorizzazioni qualora soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella legislazione nazionale complementare. Sono rilasciate conformemente alle indicazioni di cui

all'allegato III c e alla legislazione o prassi nazionale; c) non possono essere utilizzate qualora l'esportatore sia stato informato dalle sue autorità del fatto che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3 o paragrafo 2 in un paese soggetto ad un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, qualora l'esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati alle utilizzazioni summenzionate.

Con riferimento *all'Allegato II octies*, del Reg. 428/2009 si ricorda che esso è stato sostituito dall'art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 12 settembre 2016, n. 2016/1969, a decorrere dal 16 novembre 2016 e contiene l'elenco dei prodotti per i quali è tassativamente vietata l'autorizzazione.

Si tratta di prodotti quali: «Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate; «Materiale fissili speciali»;; «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o «l'utilizzazione» dei beni specificati nella categoria 0; «Tecnologia» in conformità alla nota sulla tecnologia nucleare per lo «sviluppo», la «produzione» o «l'utilizzazione» dei beni specificati nella categoria 0; - Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o in razzi sonda specificati in 9A104; - Agenti patogeni per l'uomo, zoonosi e «tossine»; Agenti patogeni per gli animali; - Elementi genetici e organismi geneticamente modificati; - Agenti patogeni per le piante; - «Tecnologia» per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo; - Sistemi di propulsione ibridi a razzo con capacità di impulso totale superiore a 1,1 MNs; - Meccanismi di separazione di studio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in «missili».

Con riferimento all'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale l'articolo in esame specifica (commi 3 e 5) che essa è sottoposta alle stesse condizioni e requisiti dell'autorizzazione generale dell'Unione europea, di cui all'articolo 12.

Sono altresì disciplinate le modalità di fruizione dell'autorizzazione (comma 3), così come le fattispecie in cui è prevista la revoca (comma 4). Per il diniego, l'annullamento, la revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione generale, l'articolo in commento (comma 6) rinvia a quanto disciplinato nell'articolo 14.

Articolo 14
*(Diniego, annullamento, revoca, sospensione
e modifica dell'autorizzazione)*

L'**articolo 14** recepisce, completandole, le disposizioni di cui all'art. 12 del Reg. (CE) 428/2009, il quale elenca i criteri che le Autorità competenti degli Stati membri devono considerare prima del rilascio o dell'eventuale diniego di un'autorizzazione. L'articolo in esame, parimenti, opera un aggiornamento ed estensione delle norme ad hoc già contemplate nell'art. 8 del D.Lgs. 96/2003; esso, inoltre, prevede ulteriori condizioni al verificarsi delle quali le autorizzazioni possono anche - in ossequio alla legge 7 agosto 1990, n. 241 - essere negate, annullate, revocate, modificate o sospese (comma 2), sia ad un esportatore che ad un intermediario (comma 3).

Le disposizioni di cui ai **commi 5 e 6** rappresentano una novità, in quanto stabiliscono un periodo di tempo (fino a tre anni) in cui l'Autorità competente può negare o sospendere un'autorizzazione, nell'ipotesi in cui il richiedente non abbia ottemperato agli obblighi o non abbia rispettato le condizioni prescritte per le autorizzazioni precedentemente ottenute.

Articolo 15
*(Trasferimento di prodotti a duplice uso
all'interno dell'Unione europea)*

L'articolo 15 concerne il trasferimento all'interno del territorio dell'Unione europea: il comma 1 prevede per i prodotti elencati nell'allegato IV del regolamento 428/2009 la necessità di un'autorizzazione; se l'oggetto della richiesta riguarda materiali o informazioni classificate, l'autorizzazione è subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. Per quanto poi riguarda il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nella parte I dell'allegato IV, può essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale (**comma 2**).

Articolo 16
***(Controllo dell'assistenza tecnica riguardante
taluni fini militari)***

L'**articolo 16** stabilisce una serie di divieti riguardanti l'assistenza tecnica fornita, nell'ambito di operazioni che abbiano ad oggetto armi chimiche, biologiche e nucleari, ovvero in favore di uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi.

Le sanzioni da applicare nel caso di violazione dei richiamati divieti sono stabiliti dal successivo articolo 21 dello schema di decreto legislativo in esame.

Nello specifico, il **comma 1** dell'articolo 16 vieta di fornire l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi.

Ai sensi del successivo articolo 21 chiunque trasgredisce al richiamato divieto è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l'assistenza tecnica venga fornita ad un Paese elencato nella parte 2 dell'Allegato II-bis del regolamento duplice uso, ovvero nel caso in cui la medesima assuma la forma di trasferimento di informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», ovvero, qualora sia fornita in forma orale e non connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni (comma 3).

A sua volta il successivo comma 2 dell'articolo 16 vieta l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli precedentemente indicati dal comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il medesimo comma 2 precisa che l'assistenza tecnica riguardante fini militari comprende:

- a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
- b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nel richiamato elenco (alla lettera a);
- c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nel richiamato elenco (alla lettera a).

La sanzione prevista per la violazione di questi divieti è la reclusione da uno a quattro anni o la multa da 15.000 a 150.000 euro (articolo 21, comma 2).

Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l'assistenza tecnica venga fornita ad un Paese elencato nella parte 2 dell'Allegato II-bis del regolamento duplice uso, ovvero nel caso in cui la medesima assuma la forma di trasferimento di informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», ovvero, qualora sia fornita in forma orale e non connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni.

Articolo 17 **(Misure ispettive)**

L'**articolo 17** disciplina le attività di **ispezione e verifica** che l'Autorità competente – ossia la Direzione generale per la politica commerciale internazionale del MISE - può svolgere sulle operazioni oggetto di autorizzazione, ai sensi del decreto in esame, al fine di accertare che la destinazione e l'uso finale siano conformi a quanto dichiarato in fase autorizzativa (**comma 1**).

È esplicitamente prevista la facoltà dell'Autorità competente di richiedere la documentazione che prova l'arrivo della merce nel Paese terzo di destinazione e utilizzazione finale (**comma 2**).

Specifiche disposizioni (**comma 3**) sono dedicate all'attività di collaborazione, ai fini della verifica e del controllo, dell'Autorità competente con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario. Ad un decreto del MISE è demandata (**comma 4**) l'individuazione delle modalità attuative della sopraindicata collaborazione. È inoltre previsto che l'Autorità competente possa avvalersi dell'eventuale apporto dei servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il comma 3 dell'articolo in commento riproduce sostanzialmente quanto previsto nell'articolo 12 del citato D.Lgs. 96/2003, ai sensi del quale l'attività di controllo, riferita sia alla fase preliminare che successiva all'esportazione di beni a duplice uso, è svolta dall'Autorità competente, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché degli organismi di informazione e sicurezza dello Stato, i quali comunque comunicano direttamente all'Autorità competente ogni notizia rilevante. L'articolo 12 specifica altresì che l'Autorità competente, può avvalersi, d'intesa con i singoli Ministeri interessati, della collaborazione degli organismi suddetti, anche al fine di raccogliere informazioni ed effettuare le necessarie verifiche ed ispezioni.

Al riguardo sono richiamate le disposizioni concernenti l'attività della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con riferimento all'attività della Guardia di finanza l'articolo in commento richiama gli articoli 51 e 52 del D.P.R. 26-10-1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) che regolano rispettivamente le attribuzioni e i poteri degli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto e la disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche da parte di tali Uffici. Sono inoltre richiamati gli articoli 32 e 33 del D.P.R. 29-9-1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) i quali disciplinano i poteri degli uffici delle imposte con

riguardo all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche. È richiamato infine l'articolo 2 del D.Lgs. 19-3-2001 n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza) che attribuisce al Corpo della Guardia di finanza le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.

Articolo 18 *(Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso ed ai prodotti a duplice uso non listati)*

Gli **articoli da 18 a 21** dettano la cornice sanzionatoria del decreto in esame prevedendo, a seconda dei casi, sia sanzioni penali che amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di operazioni relative a prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Sono così unificate in un'unica fonte normativa le sanzioni attualmente previste da diversi provvedimenti, oggetto di abrogazione da parte dell'art. 23 (i decreti legislativi 96/2003, 11/2007 e 64/2009).

I limiti edittali introdotti per gli illeciti appaiono conformi a quelli previsti dalla delega (art. 17, comma 2, lett. f), della legge 170/2016, legge di delegazione europea), che ne ha stabilito il contenimento all'interno di quelli stabiliti dal D.Lgs. 96/2003. Le sanzioni introdotte sono quelle previste per i delitti (reclusione o multa) e le contravvenzioni (arresto o ammenda); per gli illeciti meno gravi è, invece, prevista la sanzione amministrativa pecuniaria.

L'**articolo 18** estende la disciplina delle sanzioni per le violazioni in materia di prodotti a duplice uso e ai prodotti a duplice d'uso non listati - attualmente dettata dall'art. 16 del citato D.Lgs 96/2003 - anche alle esportazioni di prodotti in forma intangibile e alle prestazioni di servizi d'intermediazione non autorizzati.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto in esame, per "prodotti a duplice uso" s'intendono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare di cui all'articolo 2, numero 1) del regolamento duplice uso (il Reg. (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso) ed elencati nell'allegato I del medesimo regolamento;

f) per "prodotti a duplice uso non listati" s'intendono quei prodotti, non elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare.

Risultano confermate (**commi 1 e 2**) le sanzioni previste dal citato art. 16 sia per esportazioni non autorizzate o con autorizzazione fraudolentemente ottenuta (reclusione da 2 a 6 anni o multa da 25 a 250.000 euro) sia quelle per esportazioni in difformità degli obblighi prescritti dalle autorizzazioni

(reclusione da 2 a 4 anni o multa da 15.000 a 150.000 euro). Analoga conferma concerne la confisca obbligatoria dei beni illecitamente esportati; quando detta misura non sia possibile viene, però, introdotta la possibilità della *confisca per equivalente* dei beni dell'autore del reato (**comma 3**).

La violazione di specifici obblighi informativi al Ministero dello sviluppo economico da parte dell'esportatore (cui è aggiunto l'intermediario) è confermato come reato contravvenzionale punito con l'arresto fino a 2 anni; alla misura restrittiva viene dall'art. 18 aggiunta, in alternativa, l'ammenda da 15.000 a 90.000 euro (**comma 4**).

L'art. 18, poi, conferma la natura amministrativa prevista dal D.Lgs. 96/2003 per illeciti di minore gravità commessi dall'esportatore di prodotti a duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati (cui, anche in tal caso, è aggiunto l'intermediario). Il catalogo di tali illeciti (che viene integrato dalla norma) concerne, sostanzialmente, omesse comunicazioni di dati, trasmissione di documenti all'Autorità competente (Ministero dello sviluppo economico) e obblighi di conservazione ed esibizione di documentazione; la pena è la stessa già prevista dal citato art. 16 del D.Lgs. 96/2003 ovvero il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro (**comma 5**).

Articolo 19 ***(Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura)***

L'**articolo 19** riprende il contenuto del vigente art. 2 del D. Lgs. n. 11 del 2007 che reca la *"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti"*, uniformandone il contenuto all'entità delle sanzioni previste dal precedente articolo 18 per le operazioni relative ai prodotti a duplice uso. Anche qui la cornice sanzionatoria è costituita da sanzioni penali (reclusione e multa previste ai commi 1 e 2) ed amministrative pecuniarie (commi 4 e 5).

In particolare, sono punite con la reclusione da 2 a 6 anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro una serie di illeciti relativi a divieto di importazione, esportazione, transito (e altre operazioni) di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, elencate nell'allegato II (tra cui ghigliottine, forche, sedie elettriche e altri strumenti che possono essere usate a fini di tortura), III e III-bis del citato regolamento antitortura n. 1236/2005; analoga sanzione punisce, oltre che la già prevista assistenza tecnica e l'esportazione, importazione e transito non autorizzati di tali merci a fini di esposizione museale, anche l'intermediazione concernenti le stesse merci. Si tratta di pene più severe rispetto a quelle di natura contravvenzionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 11/2007 (arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 15.000 a 50.000 euro), decreto – come accennato – abrogato ai sensi dell'art. 23 del provvedimento in esame.

Pene minori (reclusione da 1 a 4 anni o multa da 15.000 a 150.000 euro) sono stabilite ove le stesse operazioni siano effettuate in violazione di prescrizioni di autorizzazioni legittimamente ottenute (comma 2).

Anche in tal caso alla confisca obbligatoria delle cose destinate a commettere il reato è aggiunta la possibile confisca per equivalente (comma 3).

Specifici illeciti di minore gravità in materia di esportazioni di merci soggette al regolamento 1236/2005 (omissione di informazioni, mancata presentazione di documenti al Ministero dello sviluppo economico; omessa conservazione di documenti) sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro (comma 4); la stessa sanzione punisce l'esportatore che non conserva per almeno 3 anni la documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale

dell'Unione europea, documentazione che deve essere esibita in sede di ispezione da parte del Ministero dello sviluppo economico (comma 5). Si tratta, quindi, di limiti edittali maggiori di quelli finora previsti dal D.Lgs. 11/2007 (una somma da 10.000 a 60.000 euro).

Articolo 20
***(Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto
di misure restrittive unionali)***

L'**articolo 20** dà attuazione all'art. 7, co. 2, lett. g), della legge n. 170 del 2016 definendo la cornice sanzionatoria (di natura esclusivamente penale) per le violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali adottati dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 215 del TFUE. Anche in tal caso, le sanzioni sono uniformate a quelle previste dalla delega (cioè quelle di cui al D.Lgs. 96/2003).

L'art. 20 estende la portata della disposizione di cui all'art. 2 del vigente D.Lgs. 64/2009 (decreto abrogato dall'art. 23) - concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran volte a contrastare le attività di proliferazione nucleare - a tutti i Paesi terzi destinatari di misure restrittive della UE. La necessità dell'intervento deriva dal fatto che il citato art. 2 è ritenuto implicitamente abrogato sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto la relativa fonte normativa (il D.Lgs. 64/2009) era stata adottata in attuazione del regolamento (CE) 423/2007, oggetto di abrogazione da parte del Reg. 961/2010 (a sua volta abrogato dal Reg. 267/2012.). Per le violazioni più gravi del regolamento, l'art. 2 del D.Lgs 64/2009 prevede attualmente la reclusione da 3 a 8 anni; per quelle meno gravi è stabilita la reclusione da 2 a 6 anni.

L'art. 20 in esame punisce a titolo di delitto chi effettua operazioni di esportazione di "prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali" ovvero (cfr. art. 2 del decreto) quei prodotti o quelle attività il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.

In particolare, è prevista la reclusione da 2 a 6 anni per chi effettua tali operazioni in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti dell'Unione contenenti misure restrittive nonché per chi presta attività di intermediazione o di assistenza tecnica relativa ai prodotti oggetto di restrizioni (comma 1). La stessa pena è ora dettata in alternativa alla multa da 25.000 a 250.000 per chi effettua tali operazioni senza autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fraudolentemente (comma 2); la reclusione da 1 a 4 anni o la multa da 15.000 a 150.000 euro punisce, invece, per chi effettua tali operazioni violando le prescrizioni relative all'autorizzazione.

Anche ai sensi dell'art. 20, le merci oggetto delle restrizioni sono soggette a confisca obbligatoria; ove ciò non sia possibile si procede a *confisca per equivalente* dei beni di cui il reo abbia la disponibilità.

Articolo 21
***(Sanzioni relative all'assistenza tecnica
riguardante taluni fini militari)***

L'**articolo 21** aumenta le sanzioni penali relative alla proibizione dell'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi. Le sanzioni per tali violazioni sono attualmente dettate dall'art. 16, commi 6 e 7, del D.Lgs. 96/2003.

La trasgressione di tale divieto di assistenza tecnica comporta la pena della reclusione da 2 a 6 anni o la multa da 25.000 a 250.000 euro (la sanzione attuale è la reclusione da 2 a 4 anni o la multa da 15.000 a 150.000 euro) .

Pene minori sono, invece, previste (reclusione da 1 a 4 anni o multa da 15.000 a 150.000 euro) per l'assistenza riguardante fini militari diversi da quelli sopraindicati e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi (deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio della UE o da una decisione dell'OSCE o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU). Anche in tale ipotesi, si tratta di pene maggiori rispetto a quanto oggi previsto dal D.Lgs. 96/2003 (reclusione fino a 2 anni o multa da 10.000 a 50.000 euro).

Detta assistenza a fini militari comprende:

- a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
- h) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco dei citati materiali di armamento;
- c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nello stesso elenco.

Articolo 22

(Obbligo di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria)

L'**articolo 22** riprende interamente il dettato dell'art. 17 del D.Lgs. 96/2003 stabilendo che l'Autorità giudiziaria procedente per i reati di cui agli artt. 18, 19, 20 e 21 debba darne comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi (il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la politica commerciale internazionale).

La relazione illustrativa del Governo giustifica tale previsione con la constatazione, spesso riscontrata nella prassi dall'Autorità competente, che l'Autorità giudiziaria competente per i reati di cui agli artt. 17, 18 e 19 del decreto in esame, non ha dato applicazione all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo richiamato.

Articolo 23
(Abrogazioni)

L'**articolo 23** dispone l'abrogazione dei decreti legislativi del 9 aprile 2003, n. 96, del 12 gennaio 2007, n. 11 e del 14 maggio 2009, n. 64, in quanto rientrano nella nuova disciplina unitaria, generale e di dettaglio per i prodotti a duplice uso, per le merci soggette al regolamento antitortura e per i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

Articolo 24
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 24** (clausola di invarianza finanziaria) esplicita, conformemente alla previsione dell'articolo 7, comma 4, della legge delega, che dall'applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito il Governo, nella relazione tecnico-finanziaria, dichiara che "allo svolgimento delle attività previste nello schema di decreto l'Amministrazione competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal riguardo, si evidenzia come le attività previste nello schema di decreto vanno a sostituire attività già esercitate sulla base del D.Lgs. del 9 aprile 2003, n. 96, di attuazione del precedente regolamento n. 1334/2000/CE, oggi abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio del 5 maggio. Parimenti, lo schema di decreto disciplina le attività che vengono svolte in attuazione del "regolamento antitortura" e dei "regolamenti (UE) concernenti misure restrittive", che nei rispettivi ambiti assumono valenza complementare alla disciplina del D.Lgs. n. 96 del 2003".